SCHEMA DI CONVENZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)

Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303

OGGETTO: Convenzionamento ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) per lo sviluppo e realizzazione di una coprogettazione per Servizi di contrasto alla marginalità adulta del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare", dell'ambito territoriale "Carnia" e dell'ambito territoriale "Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale" per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

FC24SER104 - LOTTO	CIG
tra	

l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU FC" o "Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100, Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) - cap. 33100, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall'Avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,

domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente

atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi.
e
ETS con sede legale in
(C.F. e P.IVA n), rappresentato da
nato a il, domiciliato per la carica presso
, sita in via, in qualità d
legale rappresentante, di seguito denominato anche "Ente", entrambi, nel seguito
denominati congiuntamente anche "Parti".

Esente da bollo ex art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017

Premesso che

•	l'Ente del Terzo	Settore è definito	all'art.4 del D.lgs. n	. 117/2017:

•	l'Ente è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.lgs. n
	117/2017);
•	con Determinazione ndel del Direttore della SOC
	Approvvigionamento Beni e Servizi è stato approvato l'Avviso pubblico
	ed i relativi allegati per la selezione finalizzata allo sviluppo e alla
	realizzazione di una co-progettazione per servizi di contrasto alla
	marginalità adulta del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale
	"Collinare", dell'ambito territoriale "Carnia" e dell'ambito territoriale
	"Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale" per un periodo di 36 (trentasei
	mesi;
•	l'Avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale alla sezione Avvisi e
	bandi con il Terzo Settore per il periodo dal al;
•	in risposta all'Avviso anzidetto l'Ente ha presentato la propria
	manifestazione di interesse dd per il Lotto;
•	ASU FC in data ha provveduto alla verifica della
	documentazione amministrativa "Busta A - Amministrativa" per
	l'accertamento dei requisiti richiesti e necessaria per poter accedere alla
	fase successiva relativa alla valutazione della proposta progettuale
	contenuta nella "Busta B – Tecnica";
•	con Determinazione dirigenziale n del è stata
	nominata apposita Commissione per la valutazione della proposta
	progettuale contenuta nella "Busta B - Tecnica";

 all'esito dei lavori della Commissione, la quale ha proceduto alla
valutazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'Avviso, cor
Determinazione dirigenziale n del, si è proceduto ac
approvare il verbale della Commissione e selezionare, sulla base della
graduatoria dei punteggi e sulla scorta del sopra citato verbale, l'Ente
per la realizzazione del co-progetto di cui a
Lotto;
nelle giornate si sono tenuti i tavoli di co-progettazione
per la definizione congiunta dei punti cardine del progetto (ovvero azioni
tempi, modalità, risorse, ecc.) propedeutici all'avvio del servizio in
relazione al Lotto;
a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente
Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, l'Ente
ha altresì prestato apposita garanzia a mezzo polizza fideiussoria n
rilasciata da, domiciliata in, via
, n, per l'importo di € (euro
/00) emessa in data (la garanzia ammonterà a
10% dell'importo rimborsabile per ogni singolo Lotto);
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale
della presente Convenzione.
Art. 2 - OGGETTO
ASU FC seleziona l'Ente, per lo sviluppo e la realizzazione

congiunta di una co-progettazione per servizi di contrasto alla marginalità adulta
del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Collinare", dell'ambito
territoriale "Carnia" e dell'ambito territoriale "Gemonese, Canal del Ferro-Val
Canale" per un periodo di 36 mesi relativamente al Lotto n
u ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
L'Ente si impegna a sviluppare ed attuare il progetto congiuntamente ad ASU FC
nei termini concordati in sede di riunione ai Tavoli di co-progettazione e nel
rispetto delle normative vigenti e delle direttive, prescrizioni e disposizioni di
ASU FC nonché di quanto specificato nei documenti inerenti.
Il fabbisogno delineato nell'allegato 1 è meramente presunto e potrà, pertanto,
subire variazioni, anche in diminuzione, in relazione alle effettive esigenze di
servizio.
Art. 3) - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO
La durata della Convenzione, è pari a 36 (trentasei) mesi, dal
al, salvo eventuale proroga nei limiti dell'importo
massimo previsto per ogni singolo Lotto.
Art. 4) - GARANZIA PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE

Art. 4) - GARANZIA PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, l'Ente presta apposita garanzia citata in premesse.

La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Ente, anche

quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ASU FC ha il diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia prestata opera nei confronti di ASU FC a far data dalla stipula della Convenzione.

La garanzia opera per tutta la durata della co-progettazione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione; pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASU FC, per quanto di ragione, verso l'Ente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni convenzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Ente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dall' ASU FC.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'ASU FC ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

Art. 5) - RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., viene valutata l'eventuale presenza di rischi interferenziali nei luoghi e nelle attività oggetto della co-progettazione e si stabiliscono gli oneri "ricognitivi" necessari per l'attuazione e l'approntamento di misure idonee al loro contenimento/abbattimento.

L'ETS ha l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni e alle cautele indicate da ASU FC nel documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che

verrà predisposto da ASU FC all'atto della sottoscrizione della Convenzione, nonché alle eventuali disposizioni successivamente date dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. La violazione di tale obbligo comporterà inadempimento contrattuale. Durante l'esecuzione del servizio il DUVRI può eventualmente essere aggiornato e/o modificato e/o integrato, in caso di variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative dei servizi inerenti alla coprogettazione. ASU FC si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica svolti dai propri servizi preposti atti a certificare l'ottemperanza di quanto sottoscritto da ogni parte coinvolta. ASU FC trasmetterà pertanto all'Ente, per tutti gli adempimenti conseguenti, il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi dalle Interferenze (DUVRI).

ART. 6) – OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI –

L'Ente dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.lgs. n.81/08 e s.m.i., nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Art. 7) - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Ente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri addetti al servizio, per quanto applicabile, il Codice di Comportamento adottato da ASU FC, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale www.ASUFC.sanita.fvg.it, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 8) - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblico interesse l'Ente dovrà assicurarne e garantirne l'erogazione senza soluzione di continuità e conformemente alla vigente normativa in tema di sciopero.

Il servizio dovrà essere assicurato anche qualora il personale dell'Ente sia coinvolto in vertenze sindacali, o assente per malattia, infortunio e/o altre cause di forza maggiore; l'Ente dovrà pertanto impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all'assolvimento del servizio.

L'Ente dovrà segnalare ad ASU FC, a mezzo PEC, la data dello sciopero programmato con un anticipo di almeno cinque giorni, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.17.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Ente potrà sospendere – a qualsiasi titolo – la prestazione dei servizi.

Art. 9) - ASSICURAZIONE DANNI

Le prestazioni ed i servizi che verranno resi dalle Parti durante lo svolgimento della co-progettazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dei documenti di cui alla procedura FC24SER104, di quanto concordato congiuntamente durante le sedute ai Tavoli, nonché di quanto contenuto nella presente Convenzione e nei documenti inerenti alla co-progettazione in essere oltre che nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'Ente è responsabile, durante lo svolgimento del servizio e/o per cause a questo inerenti, per qualsiasi danno arrecato alle persone, agli immobili e ai beni mobili di proprietà dell'ASU FC e di terzi. L'Ente deve pertanto dotarsi di polizza assicurativa garantendo:

- il risarcimento danni diretti ed indiretti cagionati all'ASU FC connessi all'esecuzione del servizio;
- il risarcimento danni a terzi derivanti dalla responsabilità dell'Ente e di tutti i soggetti di cui si avvale (persone fisiche e giuridiche);

• la responsabilità verso il personale dell'Ente relativa agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale addetto, malattie professionali, etc..

Per la copertura delle garanzie sopra previste si deve prevedere idonea Polizza

Per la copertura delle garanzie sopra previste si deve prevedere idonea Polizza Assicurativa RCT con massimale non inferiore ad € 500.000,00.

A dimostrazione di tale obbligo l'Ente ha prodotto copia della polizza
assicurativa, agli atti dell'ASU FC, emessa da, in data
, n, per un massimale non
inferiore a Euro xxxxxxxxxx (Euro xxxxx,00), vigente per tutta la durata della
Convenzione.

ART. 10) - MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

Sulla base del progetto e delle risorse messe in campo da ambo le Parti, verrà definita la corresponsione del rimborso delle spese sostenute, relativamente al Lotto______.

Il riconoscimento del rimborso avverrà solo previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione da parte di ASU FC del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

ASU FC rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR n. 633/72, così come modificato dalla Legge n. 190/2014 (Split payment) e in rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015, cosiddetta "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Art. 11) - SPESE RIMBORSABILI

Il Contributo offerto si intende comprensivo di:

- costi diretti ed indiretti per il personale impiegato;
- costi relativi alle locazioni, alle utenze (luce, acqua, gas, energia elettrica),

alle spese condominiali e alle relative spese di manutenzione, comprese quelle relative agli elettrodomestici;

- ove previsto, costi relativi all'affitto dell'immobile/ufficio da adibire a "sportello per l'abitare sociale" e relative spese (utenze, manutenzioni ordinarie, ecc.);
- costi relativi ai materiali di consumo necessari per tutte le attività gestite;
- spese generali;
- oneri di natura fiscale e qualsiasi altro onere in capo all'Ente.

È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente coprogettazione. Restano fermi sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della coprogettazione. L'importo massimo complessivo rimborsabile per l'intero periodo della coprogettazione, per il Lotto ______, corrisponde all'importo stimato dall'ETS nel prospetto relativo alla stima dei costi totali previsti per la proposta progettuale presentata ovvero di € ___ ASU FC si rende disponibile a riconoscere il rimborso con cadenza bimestrale, con le seguenti modalità _____ L'ASU FC, al termine dell'anno di riferimento, provvederà ad erogare eventuale saldo della quota rimborso dei costi sostenuti secondo i criteri ed entro i limiti sopra descritti. L'Ente dovrà presentare bimensilmente un rendiconto, sottoscritto dal Legale

Rappresentante, che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'Ente, al fine di

verificare la coerenza con quanto richiesto a titolo di rimborso ad ASU FC.

Il rendiconto dovrà corrispondere alla documentazione contabile.

Lo schema di rendiconto, da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà prevedere le voci di costo, distinguendo tra costi diretti del servizio e costi indiretti.

I costi indiretti dovranno essere imputati in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata al servizio svolto per la co-progettazione ossia in percentuale corrispondente al rapporto tra totale dei costi diretti ed importo globale dei costi indiretti riferiti all'intera attività svolta dall'Ente.

Il rimborso non dovrà essere previsto in via preventiva né forfettaria.

Nel caso in cui verrà riscontrata una differenza tra l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e certificate nel rendiconto e quanto richiesto, si procederà a conguaglio.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

I rimborsi verranno riconosciuti previa attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dai competenti Referenti aziendali.

Non saranno riconosciuti importi a titolo di anticipo per l'attivazione dei servizi. I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002.

Art. 12) - CONTROLLI DOCUMENTALI

L'Ente si impegna a mantenere aggiornati i curricula degli addetti ai servizi, che potranno essere consultabili in ogni momento dall' ASU FC.

L'ASU FC darà tempestiva comunicazione all'Ente di qualsiasi irregolarità accertata durante la visione, specificando le anomalie. Entro il termine assegnato,

Art. 13) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'ASU FC.
l'Ente, con oneri a proprio carico, dovrà adottare le misure idonee a rimediare

L'Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..

L'Ente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Ai fini della liquidazione del contributo, le Parti convengono che i pagamenti
verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a
(C.F./P.IVA),
presso:
Banca;
Codice IBAN:;
Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono:
·, nato a il, C.F;
nato a il C.F. :

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta, ad ASU FC.

_____, nato a _____ il ____, C.F. ____;

Eventuali modifiche comunicate dall'Ente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.

Art. 14) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di

inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dalla vigente normativa, l'ASU FC ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Ente a mezzo PEC, la Convenzione, nei seguenti casi:

- a) Grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali.
- b) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Ente di una o più prestazioni oggetto della Convenzione in argomento, senza giustificato motivo.
- c) Grave inadempimento rispetto a quanto proposto dall'Ente nella relazione tecnica.
- d) Gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l'ASU FC.
- e) Cessione totale o parziale della Convenzione.
- f) Violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
- g) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
- h) Violazione da parte dell'Ente delle norme previste dai CCNL di riferimento e degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento degli emolumenti ai lavoratori e/o ai soci lavoratori rispetto alle condizioni dichiarate in sede di istanza.
- i) Irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico del personale impiegato, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

- l) Violazioni inerenti al rispetto delle norme di prevenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano della sicurezza.
- m) Invalidità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, della copertura assicurativa nel rispetto delle condizioni e nei termini prescritti.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ASU FC.

ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'ETS che segue in graduatoria, con cui stipulare una nuova Convenzione, addebitando in entrambi i casi all'Ente inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute da ASU FC rispetto a quelle previste dalla Convenzione risolta. L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione della Convenzione, verrà comunicato all'Ente inadempiente. Nel caso di minore spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà all'Ente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Ente inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata della Convenzione da parte dell'Ente senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione della Convenzione comporta la possibilità per l'ASU FC di procedere all'incameramento della garanzia e/o di applicare una penale ai sensi dell'art. 17 della presente Convenzione e/o di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. del Cod. Civ., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 del C.C. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro soggetto.

In caso di risoluzione o recesso dalla Convenzione prima della scadenza naturale,

l'Ente ha l'obbligo di porre in essere ogni attività necessaria per assicurare lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità in favore dell'ASU FC, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento.

ASU FC risolverà, altresì', immediatamente la presente convenzione nel caso in cui non venga garantita, per tutta la durata del servizio, oggetto del presente accordo, la piena e incondizionata esclusività a favore dei 3 territori indicati negli specifici lotti, delle unità abitative adibite a "case di transito".

Art. 15) - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'ETS mediante PEC.

ASU FC potrà recedere anticipatamente, anche in maniera parziale, dalla Convenzione qualora intervengano o modifiche del fabbisogno, trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio de quo o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché che per variazione dei finanziamenti correlati alle progettualità delineate o per intervenute modifiche della programmazione locale o regionale, previo preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ASU FC potrà, altresì, recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione scritta con un preavviso di 90 (novanta) giorni per ritiro o la modifica della delega.

Art. 16) - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Ente, ASU FC, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione della Convenzione da parte dell'Ente in liquidazione, quanto la continuazione della stessa da parte dell'Ente subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, la Convenzione si riterrà risolta di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ASU FC di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

Art. 17) - PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo riconducibile all'Ente, i servizi resi, attinenti alla co-progettazione, non siano conformi a quanto stabilito, ASU FC provvederà a contestare gli addebiti via PEC all'Ente, che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 5 giorni successivi. In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte dall'Ente – a insindacabile parere di ASU FC – siano ritenute insufficienti, ASU FC provvederà ad applicare una penale come segue:

- per gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti penale fino ad € 2.500,00 ad episodio;
- per ogni inadempienza del personale addetto al servizio quali: inosservanza di disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi o irriguardosi nei confronti degli utenti, del personale di ASU FC e/o verso terzi – penale fino ad € 300,00 ad episodio;
- per ogni abbandono ingiustificato del servizio penale fino ad € 2.000,00

ad episodio;

 per altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di mancata o difforme esecuzione del servizio rispetto a quanto concordato l'ammontare della penale varierà in ragione della gravità, della numerosità e della frequenza della violazione riscontrata – penale da € 50,00 ad € 2.500,00 per episodio.

Le penali sono cumulabili.

Le penali dovranno essere corrisposte, mediante bonifico bancario, entro 10 giorni dalla comunicazione di ASU FC.

Qualora il termine summenzionato non fosse rispettato ASU FC provvederà a idoneo prelievo della garanzia che dovrà essere successivamente reintegrata dall'Ente entro 10 giorni dalla notifica di ASU FC, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 giorni dalla messa in mora senza esito.

Qualora le inadempienze siano considerate non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, ASU FC provvederà a contestarle formalmente all' Ente che, entro 10 giorni solari consecutivi decorrenti dal ricevimento via PEC della nota di contestazione (termine che sarà ridotto in caso di motivata urgenza), sarà tenuto ad ottemperare a quanto richiesto e/o a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc. fatte in contraddittorio con il Responsabile del Servizio si intenderanno fatte direttamente all'Ente.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'Ente, secondo le seguenti modalità:

- l'ASU FC segnala via PEC all'Ente l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando lo stesso, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- l'Ente ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui l'Ente non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'ASU FC comunicherà entro i quindici giorni successivi all'Ente le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Art. 18) - CESSIONE DELLA CONVENZIONE, CESSIONE DEI CREDITI

La Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

In caso di subentro nella Convenzione a seguito di modifiche giuridiche soggettive l'Ente dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ASU FC, pena l'applicazione di apposita penale, allegando copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica.

In questi casi ASU FC procederà alla stipula della Convenzione con l'Ente subentrante, alle medesime condizioni, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

In ogni caso l'ASU FC si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o sulla garanzia fornita dall'Ente originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.

Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte dell'Ente è inteso

come rinuncia alla Convenzione senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dalla Convenzione e dalla vigente normativa in materia.

Non è ammessa la cessione del credito.

Art. 19) - CONTROVERSIE

In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della Convenzione è esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra Ente e ASU FC è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Art. 20) - RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano concordemente alle norme riportate nell'Avviso, alle disposizioni vigenti comunitarie e nazionali, e, in particolare, alla legge e al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché alla normativa della regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Le Parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").

Art. 21) - DISPOSIZIONI FISCALI

Il valore, ai fini fiscali, della presente Convenzione, per il Lotto, ammonta
a €, (euro/) I.V.A. inclusa come di legge.
La presente Convenzione è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte
diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Udine (UD
- cap. 33100, Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) - cap. 33100

Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – il Direttore della S.O.C.
Approvvigionamento Beni e Servizi, avv. Ladi DE CET
con sede legale in () CAP,
(C.F./P.IVA) - Sig nato a
() il, in qualità di Legale Rappresentante
Sottoscritto digitalmente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, in quanto
applicabili, il Sig, nato a () il, in qualità di Legale Rappresentante,
dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 4), 6), 7), 8), 10), 11), 12),
13), 14), 15), 16), 17), 18), 19).
Sottoscritto digitalmente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W DATA FIRMA: 27/02/2025 10:49:07

 ${\tt IMPRONTA:}\ 2F2A33A5CFDAFA9A08B1CD12225D2455946AF963E147C65C37978D218080AE4F$

946AF963E147C65C37978D218080AE4F482AD97246A829588719893DBED9123C 482AD97246A829588719893DBED9123C5F9B6B151A9545E638372BC7D5832007 5F9B6B151A9545E638372BC7D58320077FC179995DB2BDCBF2BC65A65FF6CCC7